



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TADDEI	MARGHERITA	Presidente
☐	TAVIANO	PAOLO ANDREA	Relatore
☐	TAVAZZA	MARIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1042/2017
depositato il 23/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 8668/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

MILANO SRL

difeso da:

contro:

MILANO SRL

difeso da:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T ~~024630200~~ REGISTRO 2013

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1042/2017

UDIENZA DEL

11/12/2018 ore 09:30

N°

5610/2018

PRONUNCIATA IL:

11 dicembre 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 dicembre 2018

Il Segretario

Il Funzionario
(dott.ssa B.N. Amadio)

Svolgimento del processo

La M...srl in qualità di cedente e la M...srl in qualità di cessionaria, hanno impugnato l'avviso di liquidazione n. 20131T... della Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Milano I con il quale è stata rettificata l'imposta di registro relativa alla cessione di ramo di azienda consistente in un esercizio di ristorazione sito in Milano via Monte Nero, rideterminando in € 726.554,40 (avviamento € 386.554,00) il valore dell'azienda ceduta a fronte di un valore dichiarato di € 400.000,00 (avviamento € 60.000,00), effettuando detta rideterminazione sulla base del listino prezzi delle aziende pubblicato dal CAAM/FIMAA prendendo a base il parametro del 65% degli incassi dell'ubicazione dell'esercizio e del possesso inferiore ad 8 anni.

I ricorrenti hanno eccepito la carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto l'atto avrebbe rideterminato il valore facendo riferimento ad un listino non allegato all'atto, e non terrebbe conto né della redditività effettiva né del fatto che l'attività era iniziata da circa 18 mesi, ribadendo la correttezza del valore dichiarato.

Con sentenza n. 8668/1/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso del contribuente con condanna dell'Ufficio alle spese accogliendo l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione del listino CAAM/FIMAA in quanto non trattasi di atto pubblico, ma reperibile solo agli associati FIMAA.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Milano I deducendo 1) che l'Ufficio non aveva alcun obbligo di legge di allegare il listino violando la sentenza l'art. 42 del dpr n. 600/73 ribadendo la corretta motivazione dell'atto impugnato; 2) la legittimità del metodo di valutazione utilizzato dall'Ufficio cui la normativa lascia massima libertà di scelta.

Si è costituito in appello il contribuente il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione del diritto di difesa in quanto il ricorso notificato non è corredato degli allegati, in particolare della copia estratto del listino prezzi; nel merito ha insistito nella conferma della sentenza di primo grado.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente si rammenta che l'art. 53 c.1 del d.lvo 546/92 sancisce l'inammissibilità del ricorso in appello esclusivamente nel caso in cui non contenga l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, l'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, e non contenga gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso è la mancata sottoscrizione.

L'elencazione dei casi di inammissibilità del ricorso operata dal legislatore è da considerarsi tassativa ragion per cui non rientrando tra i casi di inammissibilità tassativamente indicati quello eccepito

dall'appellato della mancanza degli allegati alla copia del ricorso notificato, l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere rigettata.

Nel merito occorre premettere che effettivamente il listino prezzi CAAM/FIMAA utilizzato dall'Ufficio, non può essere considerato atto pubblico consultabile da chiunque atteso che allo stesso non si può accedere liberamente sul sito internet della FIMAA, essendo consultabile dagli estranei alla federazione solo previa procedura di "abbonamento" a titolo oneroso.

Tuttavia, se l'atto richiamato è stato pubblicato su albi o bollettini ufficiali, e tale può essere considerata la pubblicazione nella parte riservata agli associati del sito internet di una associazione di categoria quale è la FIMAA, con avviso sul sito agli estranei di possibilità di consultare il listino a pagamento, è sufficiente la indicazione degli estremi dell'atto e degli altri elementi necessari alla individuazione della pubblicazione per integrare una ipotesi di motivazione "per relationem" dell'atto contenente la pretesa tributaria, con conseguente venir meno dell'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. SU sent. n. 11722/2010).

Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione dell'atto impositivo, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo soltanto perchè ad essi si operi un riferimento, se il contenuto di tali ulteriori atti, nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo sia già riportato nel medesimo. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto il profilo della mancata allegazione di atti cui si fa riferimento nell'atto impositivo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.

Nel caso in esame nella parte motiva dell'avviso di liquidazione è chiaramente indicato il riferimento alla metodologia utilizzata dall'Ufficio per rideterminare il valore della cessione d'azienda oggetto di causa, ed ai parametri indicati dal listino FIMAA secondo semestre 2013 utilizzato, che ne costituiscono il contenuto essenziale, quali l'ubicazione primaria dell'esercizio commerciale, l'esercizio dell'attività da meno di 8 anni e la conseguente scelta della percentuale applicabile all'incasso annuo nella misura del 65% rientrante nel range (60-70) indicato dal medesimo listino, elementi sufficienti per ritenere validamente e compiutamente motivato l'atto impositivo e, conseguentemente, escludere che la consultazione del listino non allegato potesse aggiungere ulteriori elementi, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

Pertanto sotto tale profilo l'appello dell'Ufficio appare fondato.

Quanto poi al calcolo del valore dell'azienda le società ricorrenti si limitano a contestare il metodo utilizzato dall'Ufficio senza specificare i motivi per cui i parametri utilizzati non sarebbero corretti

In proposito si rammenta che la giurisprudenza si è espressa nel senso che *"Ai fini del calcolo del valore di avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d'azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ex artt. 51 del DPR 131/86 e 2 co. 4 del DPR 460/96, deve applicarsi la percentuale di redditività ritenuta congrua dal giudice alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati o, in mancanza*

dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento applicando di seguito il moltiplicatore previsto dalla norma” (Cass. sent. n. 7324/2014).

Orbene nel caso in esame i ricavi generati dall'esercizio commerciale oggetto di cessione sono stati pari a € 1.117.766,00, non contestati dai ricorrenti, per cui il valore dell'azienda stimato dall'Ufficio sulla base dei parametri del listino FIMAA, appare congruo alla luce dell'andamento del mercato con conseguente validità ed efficacia dell'impugnato avviso di liquidazione n. 20131T~~00000000~~, dovendosi in tal senso riformare la sentenza di primo grado anche in considerazione del fatto che le società ricorrenti non hanno fornito elementi circa la ritenuta inattendibilità dei valori esposti nel listino ricordando, tra l'altro, che esso, pur non possedendo i crismi di una certificazione legale, costituisce comunque il risultato di rilevazioni di mercato compiute dall'associazione degli operatori che gestiscono il mercato dei complessi immobiliari e aziendali ubicati nel territorio.

Alla luce di tali considerazioni, l'appello proposto dall'Ufficio deve essere accolto ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 8668/1/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano conferma la validità dell'avviso di liquidazione n. 20131T~~00000000~~.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglie l'appello dell'Ufficio e in totale riforma dell'impugnata sent. n. 8668/1/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano conferma la validità dell'avviso di liquidazione n. 20131T~~00000000~~.

Condanna le società appellate, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre accessori di legge.

Milano 11/12/2018

Il Relatore
Dott. Paolo Andrea Tavianio

Il Presidente
Dott. Margherita Taddei